

Università degli Studi di Napoli Federico II



Convenzione di tirocinio curriculare

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, partita I.V.A. n. 00876220633, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, d'ora in poi denominata **Soggetto Promotore**, rappresentata dal Rettore Matteo Lorito,

E

Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Catania

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. 02711070827 con sede legale in
Catania provincia Via Luigi Sturzo N° 62 CAP
95131 d'ora in poi denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da
Soprintendente Irene Donatella Aprile residente per la carica in ⁽¹⁾ Catania Via
Luigi Sturzo n. 62, a ciò autorizzato in forza della carica ricoperta.

PREMESSO che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art.18, comma 1 lett. a), della legge n.196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico;
VISTO il regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, sui tirocini formativi e di orientamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto n.142 del 25 marzo 1998;
VISTO l'art. 10 del D.M. n.270 del 22 Ottobre 2004, recante norme sugli obiettivi e le attività formative qualificanti delle classi.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge n.196 del 24 giugno 1997, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture soggetti in tirocinio di formazione e di orientamento, su proposta dell'Università, in

¹ Sede aziendale.

numero non superiore a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto del Ministero del Lavoro n.142 del 25 marzo 1998.

Articolo 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera d) della legge n.196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.
Ai soli fini e per gli effetti del D. Lgs. n.81 del 09/04/2008, art. 2 e successive integrazioni e modifiche, il tirocinante è equiparato ai lavoratori del soggetto ospitante.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dall'Università, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante, in base alla presente Convenzione, è predisposto un progetto per attività di tirocinio curriculare, sottoscritto per l'Università dal tutore universitario, dal Coordinatore del Corso di Studi o dal docente referente per i tirocini designato dal Corso di Studi, contenente:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del tutore universitario e del tutore aziendale;
 - c) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
 - d) le strutture del soggetto ospitante (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
 - e) gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile.
4. L'inizio del tirocinio avverrà dopo la formalizzazione del progetto per attività di tirocinio curriculare.

Articolo 3

1. L'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
2. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgono la funzione di tutori l'assunzione esplicita dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione oggetto della presente convenzione e a mantenere la massima riservatezza in ordine agli stessi.
3. I tirocini curriculari non sono soggetti alle Comunicazioni Obbligatorie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio curriculare;
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché le misure di prevenzione e di emergenza adottate dal soggetto ospitante in attuazione D. Lgs. n. 81/2008;
- c. mantenere la necessaria riservatezza e a non comunicare a terzi, senza il preventivo consenso del soggetto ospitante, informazioni, documenti e/o conoscenze di cui sia venuto in possesso durante lo svolgimento del tirocinio. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio;
- d. compilare, ove previsto, il libretto diario delle attività svolte, consegnato al tirocinante dal Soggetto Promotore.

Articolo 5

Il Soggetto Promotore provvede, in funzione dei rischi identificati nel Documento di Valutazione dei Rischi, a:

- a. sottoporre i tirocinanti a sorveglianza sanitaria secondo il protocollo definito dal Medico Competente, laddove necessaria e prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- b. informare e formare i tirocinanti sui Fattori di rischio connessi alla propria mansione e le relative misure di prevenzione (ex artt. 18, c.1, lett. L. 36 e 37, D. Lgs. 81/08);
- c. fornire idonei DPI.

Il Soggetto Ospitante si impegna a:

- a. garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio in completa sicurezza, rispettando le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro vigenti nel proprio ordinamento o stabilite in fase di stipula della convenzione anche mediante la compilazione dell'ALL I in caso di Azienda/Ente o ALL II in caso di ONLUS/NO PROFIT, senza dipendenti;
- b. garantire al tirocinante le condizioni di igiene e sicurezza previste dal D. Lgs. 81/08;
- c. informare i tirocinanti su tutti i rischi correlati o meno alla mansione specifica, cosicché siano pienamente consapevoli dei fattori di rischio potenzialmente presenti e di tutto quanto messo in atto per la loro salvaguardia e tutela;
- d. integrare, se necessario, l'informazione sui rischi specifici presenti nella realtà in cui presteranno attività, con particolare riferimento ai fattori ambientali, culturali, religiosi, logistici o legati alla criminalità e delinquenza;

- e. integrare, laddove necessario, la formazione su tutti i rischi correlati o meno alla mansione, ma potenzialmente presenti;
- f. integrare, se necessario, il protocollo sanitario adottato sottoponendo il tirocinante a visita medica integrativa mediante proprio Medico Competente;
- g. informare i lavoratori in merito alle procedure di emergenza presenti nella struttura;
- h. verificare il possesso dei DPI e fornire ai tirocinanti quelli aggiuntivi DPI nel caso di esposizione a rischi specifici associati alla mansione.

In tutti i casi, laddove si verificasse un incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare tempestivamente l'evento al Direttore del Dipartimento al quale afferisce il Corso di Studio del tirocinante, al fine di consentire allo stesso di procedere alla denuncia all' Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) entro i tempi previsti dalla normativa vigente.

A rilasciare al tirocinante, ove, richiesto, un'attestazione di avvenuto tirocinio, dove si evinca l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

Si precisa, infine, che in caso di **soggetto pubblico** la sottoscrizione della convenzione attesta il rispetto delle condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di Salute e Sicurezza. Non risulta pertanto necessaria la compilazione della autodichiarazione di cui agli allegati citati al punto a.

Articolo 6

Il docente che richiede l'attivazione della convenzione, nell'ambito delle attività a lui attribuite dal soggetto promotore, provvede a:

- a. fornire, al soggetto ospitante, informazioni sulle misure di prevenzione già adottate in Ateneo (a titolo di esempio: tipologia di informazione e formazione eseguita e protocollo sanitario adottato e, in generale, tutto quanto utile per definire le azioni svolte dall'Ateneo a tutela del tirocinante);
- b. accertarsi che il Soggetto Ospitante rispetti i requisiti di sicurezza richiesti dalle normative di riferimento tramite la verifica della compilazione dell'autodichiarazione allegata (ALL. I o ALL. II a seconda che sia Ente/Azienda o ONLUS/NO PROFIT);
- c. compilare l'autodichiarazione allegata (All. II) in qualità di Tutor/RADRL in assenza di compilazione dell'ALL. I da parte del soggetto ospitante al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività previste durante il tirocinio;
- d. programmare la sorveglianza sanitaria per i tirocinanti laddove prevista (ex art. 18, c.1, lett. G e art. 41, D. Lgs. 81/08);
- e. accertarsi del possesso di idonei DPI.

Articolo 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per l'Università e per il Soggetto Ospitante oneri finanziari o di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione o quelli autonomamente decisi dal soggetto ospitante.

Articolo 8

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua stipula ed è rinnovabile alla scadenza mediante espressa manifestazione di volontà di entrambe le parti. Ciascuna delle Parti avrà facoltà di recedere, prima della scadenza, previa comunicazione scritta all'altra Parte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC a: tirocini.studenti@pec.unina.it, con un preavviso di almeno tre mesi.
2. In caso di disdetta deve essere comunque assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

Articolo 9

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali trattati in esecuzione della presente convenzione in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 30.06.2003 n.196, come modificato dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e dal GDPR n. 679/2016.

In relazione ai trattamenti di seguito specificati le parti assumono la qualità di Contitolari in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del GDPR n. 679/2016.

I dati oggetto di contitolarità sono, quindi, tutti i dati personali dei tirocinanti e dei professori/tutor necessari allo svolgimento delle attività di tirocinio formativo e di orientamento ivi compresi, se necessario, dati relativi alla carriera universitaria, dati inseriti nei curricula, dati relativi ad assenze e connessi giustificativi.

Per tutti quanti gli altri trattamenti le Parti si ritengono titolari autonomi del trattamento ed entrambe assolveranno in autonomia gli adempimenti previsti dalla legge.

Il soggetto ospitante nomina i tirocinanti che svolgono le attività di formazione e di orientamento presso la propria sede "Persone autorizzate al trattamento dei dati" relativamente ai dati che saranno trattati per le finalità del tirocinio, ai sensi dell'art. 29 del sopra citato GDPR. I tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali che siano strettamente necessari all'espletamento delle attività, con obbligo di riservatezza su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Le Parti si impegnano a mettere reciprocamente a disposizione, qualora necessario, tutte le informazioni richieste per dimostrare e verificare il rispetto dei propri obblighi ai sensi della vigente normativa sulla

protezione dei dati e a cooperare in caso di richieste provenienti all'una o all'altra Parte dall'Autorità Garante o dall'Autorità Giudiziaria circa il trattamento dei dati oggetto della presente Convenzione.

Resta fermo che, indipendentemente dalle disposizioni del presente accordo, l'interessato può esercitare i propri diritti ai sensi del GDPR nei confronti di ciascun Titolare ma la eventuale responsabilità tra i Titolari è da intendersi ripartita in ragione della percentuale di colpa rispettivamente attribuibile nella creazione e gestione dell'evento dannoso.

Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clausola della presente Convenzione che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Articolo 11

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2015 e norme collegate.
3. Per l'anno 2022, l'art. 1, comma 731, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dispone per i tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 della L. 24/06/1997 n. 196, l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo.

La presente convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Li 4/05/2022

Firma e Timbro Soggetto Promotore
IL RETTORE
Matteo Lorito

Firmato digitalmente
da

Rita Maria
Antonietta
MASTRULLO

CN = MASTRULLO Rita
Maria Antonietta
C = IT

Firma e Timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale
Il Soprintendente
Irene Donatella Aprile

Documento firmato da:
IRENE DONATELLA APRILE
02.05.2022 07:14:23 UTC

